



Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022 e 3 maggio 2022

Relazioni e proposte sugli argomenti primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo all'ordine del giorno



Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo: www.elengroup.com



EL.EN. s.p.a.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.593.827,86 suddiviso in n. 79.810.088 azioni ordinarie Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03137680488

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;
- 2. Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023 e dei compensi corrisposti *ex* art. 123-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: conferma della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 3-*bis*;
- 3. Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti *ex* art. 123-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 6;
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione dei relativi compensi:
- 4.1. Nomina del Collegio Sindacale
- 4.2. Nomina del Presidente
- 4.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dello statuto:

- 5. Art. 19 specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza;
- 6. Art. 20 inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance 2020 in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina; previsione della possibilità per i sindaci di partecipare alle adunanze consiliari tramite mezzi di collegamento a distanza;
- 7. Art. 25 previsione della possibilità di riunione del Collegio Sindacale tramite mezzi di collegamento a distanza.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto 18/2020") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima.

Di conseguenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D. L. 18/2020 (il "Rappresentante Designato").

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega di cui al successivo relativo paragrafo.



Fermo quanto precede, in conformità all'art. 106, comma 2, del D. L. 18/2020, i soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo. La Società darà tempestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all'organizzazione dell'Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN COSTANZA DI DISCPLINA EMERGENZIALE

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto.

Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione ovvero il 20 aprile 2022 (c.d. *record date*).

Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il 26 aprile 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

CONFERIMENTO DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 aprile 2022 – 3 maggio 2022. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi entro il 27 aprile 2022 per la prima convocazione ed entro il 29 aprile 2022 in caso di seconda convocazione.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega sarà inefficace.

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98. A tal fine potrà essere utilizzato il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società.

La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe e/o sub-deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le



loro deleghe e/o sub-deleghe entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Non sono previste procedure di voto con mezzi elettronici.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al seguente numero telefonico: 011-0923200, oppure all'indirizzo di posta elettronica <u>sedeto@computershare.it</u>.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Per gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet www.elengroup.com – sezione <a href="mailto:Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 aprile 2022 – 3 maggio 2022 e, qualora per motivi tecnici non possa essere scaricata in forma elettronica, la stessa sarà inviata in forma cartacea a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884).

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 19.00 del 28 aprile 2022. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 ("T.U.F."), gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il 28 marzo 2022 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le deliberazioni proposte.

Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, T.U.F.. La domanda di integrazione deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo elen@pec.uipservizi.it e deve essere corredata di una relazione sulle motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione e/o relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, T.U.F. da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall'intermediario depositario a elen@pecserviziotitoli.it.

PROPOSTE AI SENSI DELL'ART. 126-bis, comma 1 penultimo periodo, T.U.F.

Inoltre, stanti le modalità di svolgimento della assemblea a seguito della emergenza sanitaria, e che l'intervento è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che singolarmente intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo <u>elen@pec.uipservizi.it</u> entro il 14 aprile 2022.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio



sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELLA ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo elen@pec.uipservizi.it.

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 20 aprile 2022 (record date). A tal fine dovrà essere inviata, dall'intermediario depositario, all'indirizzo elen@pecserviziotitoli.it una specifica comunicazione di titolarità delle azioni in capo al richiedente con efficacia sino alla suddetta data. Qualora l'avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione. Alle domande, che stanti le eccezionali modalità di tenuta della assemblea devono pervenire entro il 20 aprile 2022, pertinenti all'ordine del giorno e presentate dai legittimati, è data risposta entro il 25 aprile 2022. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'elezione del collegio sindacale avviene con voto di lista ed è regolata, oltre che dalle norme di legge e regolamentari, dall'art. 25 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet www.elengroup.com sezione *Investor Relations/governance/statuto e regolamenti* ed è a disposizione per chi ne faccia richiesta presso la sede sociale.

Le liste devono contenere i nominativi di uno o più candidati, indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni, una dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a sindaco supplente e devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 4 aprile 2022, venticinquesimo giorno precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), si ricorda che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a membri del collegio sindacale è pari all'1%, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-*sexies* Reg. Emittenti e dalla Determinazione CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata dalla produzione di apposita comunicazione effettuata dall'intermediario depositario all'indirizzo di posta certificata elen@pecserviziotitoli.it entro e non oltre l'8 aprile 2022.

Nell'ipotesi in cui entro la data del 4 aprile 2022 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 7 aprile 2022 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta al 0,50% del capitale sociale.

Inoltre, unitamente alle liste presentate devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies Reg. Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.



Il deposito delle liste può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata <u>elen@pec.uipservizi.it</u> purchè firmata digitalmente e corredata dalle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quelle di cui all'art. 25 dello statuto sociale saranno considerate come non presentate.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, del testo integrale delle proposte di delibera e di tutti i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, sul sito internet www.elengroup.com sezione <a href="mailto:linearios/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 aprile 2022 – 3 maggio 2022 e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei seguenti termini:

- a) la relazione finanziaria annuale comprensiva dei documenti tutti di cui all'art. 154-*ter*, comma 1, T.U.F. almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- b) la dichiarazione non finanziaria consolidata prevista dall'art. 4 D. Lgs. 254/2016 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- c) la relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti *ex* art. 123-*ter* T.U.F. e art. 84-*quater* Reg. Emittenti almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- d) la relazione degli amministratori sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria almeno trenta giorni prima della assemblea;
- e) la relazione degli amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria contestualmente al presente avviso;
- d) la relazione degli amministratori sui punti 5, 6 e 7 all'ordine del giorno della parte straordinaria almeno ventuno giorni prima della assemblea;
- f) le liste di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale corredate della relativa documentazione almeno ventuno giorni prima della assemblea.

I soci hanno facoltà di ottenere copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI PROPRIE

Si ricorda altresì che il capitale sociale sottoscritto e versato di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.593.827,86 suddiviso in n. 79.810.088 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

* * *

La Società si riserva di comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

* * *

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno è, ai sensi dell'art. 125-*ter* T.U.F., depositata in data odierna e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Calenzano, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi





Sito internet: www.elengroup.com
E-mail: finance@elen.it
Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com



Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18



IL MODULO SARÀ DISPONIBILE A PARTIRE DAL 15 APRILE 2022



Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea



IL MODULO SARÀ DISPONIBILE A PARTIRE DAL 15 APRILE 2022



Scheda esercizio di voto per corrispondenza



SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA SOCIETA' EMITTENTE: EL.EN. s.p.a., Via Baldanzese, 17 50041 Calenzano (FI)				
ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DA TENERSI: - DATA 29 aprile 2022 ore 10.00 in prima convocazione 3 maggio 2022 ore 10.00 in seconda convocazione				
- LUOGO	Via Baldanzese, 17 - :	50041 Calenzano (FI)		
GENERALITA' TITOLARE DEL DE Sig./Sig.ra, res nato/a a	IRITTO DI VOTO (da co sidente in, (ompilarsi a cura del socio Via C.F	<u>)</u> : ,	
NUMERO AZIONI POSSEDUTE (da compilarsi a cura del socio):				
(
LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: sì no				
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1) 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria.; presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto:				
voto favorevole		astenut		
2) Relazione sulla remunerazione ex			conferma della prima	
sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;;				
presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto:				
voto favorevole voto contrario astenuto				
3) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito				
alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;				
presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto:				
voto favorevole voto contrario astenuto				
4) Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione dei relativi compensi:				
4.1. Nomina del Collegio Sindacale				
4.2. Nomina del Presidente				
4.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;4.1.				
presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di amministrazione e delle liste presentate ai				
sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, esprimo il seguente voto:				
	favorevole	voto contrario	astenuto	
	favorevole	voto contrario	astenuto	
	favorevole	voto contrario	astenuto	
4) lista n voto f	favorevole	voto contrario	astenuto	
	favorevole	voto contrario	astenuto	
4.2. e 4.3. presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di amministrazione e delle liste				
presentate ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, esprimo il seguente voto:				
voto favorevole voto contrario astenuto				
LUOGO E DATA:		SOTTOSCRIZIONE (leggibile)		

SI RICORDANO LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, il voto per corrispondenza è ammesso per gli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria della assemblea.



La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, dovrà pervenire alla

El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale –

entro e non oltre le ore 19.00 del 28 aprile 2022.

Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione ("il Consiglio") di El.En. s.p.a. ("la Società") intende illustrare, ai sensi degli artt. 125-*ter*, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F") e 84-*ter* Regolamento Emittenti emanato dalla Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), le proposte da sottoporre alla Vostra approvazione relativamente agli argomenti posti al primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo punto dell'ordine del giorno della assemblea ordinaria e straordinaria convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022 in seconda convocazione, con avviso pubblicato, per estratto su "ITALIA OGGI", e, in versione integrale, sul sito internet della Società in data 18 marzo 2022.

PARTE ORDINARIA

* * *

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria

L'assemblea in sede ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 marzo 2022 e che verrà pubblicato con le modalità previste dall'art. 154-*ter* T.U.F. il 31 marzo 2022.

Si precisa a tal proposito che a seguito della entrata in vigore dell'art. 154-*ter*, comma 1.1. TUF, a seguito del disposto dell'art. 25 L. 23 dicembre 2021, n. 238, gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine pubblicano conformemente al comma 1 dello stesso articolo 154-*ter* TUF. Pertanto il progetto di bilancio è stato redatto anche in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2019/815 del 17 Dicembre 2018 della Commissione.

Nel sottoporre alla approvazione della assemblea il progetto di bilancio separato di El.En. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio pari a euro 24.044.358,00 (ventiquattromilioniquarataquattromilatrecentocinquantottovirgola zero zero) si propone di:

- di destinare integralmente l'utile 2021 a riserva straordinaria;
- di distribuire alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola n. 1 in data 23 maggio 2022
- nel rispetto del disposto dell'art. 2357-*ter*, secondo comma Codice Civile un dividendo, pari a euro 0,20 (zero virgola venti) lordi per azione in circolazione;
- di attingere, per la distribuzione del dividendo agli utili non distribuiti negli esercizi antecedenti al 31.12.2017 e accantonati nella riserva volontaria denominata "riserva straordinaria" per un importo complessivo alla data odierna di euro 15.962.017,60, restando inteso che detto importo, ove occorrer possa, potrebbe risultare incrementato delle eventuali ulteriori somme che fossero necessarie per la distribuzione del dividendo alle azioni in circolazione alla data di stacco rivenienti dall'esercizio di *stock option* nel periodo intercorrente la data odierna e la *record date* (24 maggio 2022).



Ai sensi dell'art. 83-terdecies T.U.F., la legittimazione al pagamento del dividendo è determinato con riferimento alle evidenze dei conti alla data del 24 maggio 2022 e il pagamento avverrà in data 25 maggio 2022.

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L' Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,

approva

- 1) la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), come pure il bilancio separato nel suo complesso e nelle singole appostazioni e iscrizioni con gli stanziamenti e utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di euro 24.044.358,00 (ventiquattromilioniquarantaquatromilatrecentocinquantotto virgola zero zero);
- 2) di destinare integralmente l'utile di esercizio a riserva straordinaria;
- 3) di distribuire alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola n. 1 (uno) in data 23 (ventitrè) maggio 2022 (duemilaventidue) nel rispetto del disposto dell'art. 2357-ter, secondo comma Codice Civile, un dividendo, pari a euro 0,20 (zero virgola venti) lordi per azione in circolazione per un importo complessivo alla data odierna di euro 15.962.017,60 (quindicimilioninovecentosessantaduemiladiciassette virgola sessanta), attingendo integralmente agli utili non distribuiti negli esercizi antecendenti il 31 dicembre 2017 e accantonati nella riserva volontaria denominata "riserva straordinaria", restando inteso che detto importo, ove occorrer possa, potrebbe risultare incrementato delle eventuali ulteriori somme che fossero necessarie per la distribuzione del dividendo alle azioni in circolazione alla data di stacco rivenienti dall'esercizio di stock option relative al piano di stock option 2026-2025 nel periodo intercorrente la data odierna e la record date (24 maggio 2022);
- 3) di mettere in pagamento il dividendo suddetto dal giorno 25 (venticinque) maggio 2022 (duemilaventidue) contro lo stacco in data 23 (ventitrè) maggio 2022 (duemilaventidue) della cedola n. 1 (uno) per le azioni ordinarie, tenendo conto, quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 24 (ventiquattro) maggio 2022 (duemilaventidue)."

* * *

Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria – Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023 e dei compensi corrisposti *ex* art. 123-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: conferma della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 3-*bis*

La assemblea è chiamata ad esprimersi sulla relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. e redatta secondo quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis come modificato con Del. Consob 10 dicembre 2020, n. 21623.

Detta relazione che nella prima parte, descrive la politica per la remunerazione dell'organo amministrativo, del direttore generale, agli eventuali dirigenti strategici, e per quanto occorrer possa dell'organo di controllo, adottata da El.En. s.p.a. con riferimento agli esercizi 2021-2023 per gli stessi organi è rimasta invariata rispetto a quella approvata dalla assemblea degli azionisti nel 2021. Descrive quindi: le procedure per la adozione e la attuazione di tale politica; il modo in cui la politica per la remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità dell'Emittente.

Essa recepisce quanto previsto dalla Dir. (UE) 2017/828 e della conseguente normativa domestica di attuazione, il D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

La relazione sulla remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. nella seduta del 15 marzo 2021 e confermata nella seduta del 15 marzo 2022, fatte salve alcune modifiche di carattere meramente formale legate alla specificazione dei nuovi articoli del Codice di



Corporate Governance, l'aggiornamento con riferimento alla intervenuta nomina del consiglio e alla attribuzione dei relativi compensi, e la riformulazione nel giusto tempo verbale di parti esposte nel 2021 al presente. Quanto alla sezione I, - che intende costituire definizione della politica per la remunerazione, anche incentivante, ai sensi dell'art. 5 del codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana s.p.a. – essa è stata, in osservanza di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, T.U.F., e ai fini di cui all'art. 9.2 del Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di El.En. s.p.a., sottoposta alla assemblea degli azionisti che l'ha approvata in data 27 aprile 2021.

Pertanto il testo che viene chiesto agli azionisti di approvare costituisce una mera conferma di detta delibera.

La relazione sulla remunerazione, la quale si intende qui integralmente richiamata, è depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet della società www.elengroup.com nella sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 - 3 MAGGIO 2022".

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea degli azionisti della El.En. società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del consiglio di amministrazione, presa visione della relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999, così come previsto dall'art. 84-quater del predetto Regolamento

approva

la prima sezione della relazione del consiglio di amministrazione sulla remunerazione contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e segnatamente, la politica di remunerazione incentivante, per il triennio 2021-2023 dei consiglieri delegati, dei consiglieri investiti di particolari cariche, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche così come descritta nei paragrafi relativi ai seguenti aspetti: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni e dei principi che ne sono alla base, la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili e, infine la descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili."

* * *

Sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria – Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6

La assemblea è chiamata ad esprimersi anche sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, così come previsto dall'art. 84-quater del predetto Regolamento.

La seconda sezione della relazione contiene, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e gli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche, la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la effettiva remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, ed, infine, analiticamente, i compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.



Si ricorda che, inoltre, a seguito della riformulazione ad opera di Consob della disciplina in materia di remunerazioni corrisposte dalle società quotate, la seconda parte della relazione contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute e ai compensi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche le quali in precedenza dovevano, invece, essere contenute nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Anch'essa è stata approvata dal consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. ("il Consiglio") nella seduta del 15 marzo 2022, e verrà sottoposta alla approvazione della assemblea degli azionisti ("la Assemblea") convocata per la approvazione del bilancio di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 6 TUF.

La relazione sulla remunerazione, la quale si intende qui integralmente richiamata, è depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet della società www.elengroup.com nella sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 - 3 MAGGIO 2022".

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea degli azionisti della El.En. società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del consiglio di amministrazione, presa visione della relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999, così come previsto dall'art. 84-quater del predetto Regolamento

approva

la seconda sezione della relazione del consiglio di amministrazione sulla remunerazione contenente, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e gli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche, la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la effettiva remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, ed, infine, analiticamente, i compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate"

* * *

PARTE STRAORDINARIA

* * *

Sul quinto argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria – Art. 19 – specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza; inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance 2020 in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione intende proporre agli azionisti la introduzione nell'art. 19 dello statuto sociale relativo anche alla nomina del consiglio di amministrazione della specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza già diffusa in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione intervenuto in data 27 aprile 2021.

La specificazione ha il seguente tenore: "Risulterà eletto il primo candidato della lista di minoranza in sostituzione dell'ultimo candidato espresso nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il candidato che verrà estratto dalla lista di minoranza dovrà possedere le caratteristiche e i requisiti necessari al completamento dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalle norme di legge, anche regolamentari, e dallo statuto. Stante la necessità di rispettare i requisiti di



genere e di indipendenza previsti, ove il primo candidato della lista di minoranza non abbia i requisiti dell'ultimo della lista di maggioranza, risulterà eletto il primo successivo candidato della lista di minoranza che presenti tali requisiti."

Il consiglio di amministrazione intende approfittare della occasione assembleare per proporre agli azionisti alcune modifiche minori dello statuto sociale di seguito illustrate e la ripulitura meramente formale consistente nella eliminazione dei riferimenti al previgente Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. sostituendoli con quelli al nuovo Codice di Corporate Governance. Si fa presente che per un errore materiale la predetta modifica è inclusa nell'avviso di convocazione sotto il punto 6, relativo all'art. 20 che, a differenza dell'art. 19, non contiene riferimenti al Codice di Autodisciplina. Pertanto si propone agli azionisti di votare tale modifica in relazione la punto 5 anziché al punto 6.

Quanto alla valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso il consiglio ritiene che stante la portata della modifica non ricorra ai sensi dell'art. 2437 c.c. alcuno dei presupposti ivi contemplati per l'esercizio di detto diritto.

* * *

Proposta di delibera

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L' Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, presa visione della relazione illustrativa degli amministratori

approva

- 1. di introdurre nell'art. 19 relativo alla elezione del consiglio di amministrazione la seguente specificazione con riferimento alle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza: "Risulterà eletto il primo candidato della lista di minoranza in sostituzione dell'ultimo candidato espresso nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il candidato che verrà estratto dalla lista di minoranza dovrà possedere le caratteristiche e i requisiti necessari al completamento dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalle norme di legge, anche regolamentari, e dallo statuto. Stante la necessità di rispettare i requisiti di genere e di indipendenza previsti, ove il primo candidato della lista di minoranza non abbia i requisiti dell'ultimo della lista di maggioranza, risulterà eletto il primo successivo candidato della lista di minoranza che presenti tali requisiti.";
- 2. di procedere all'inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina;
- 3. di conseguentemente modificare l'art. 19 dello statuto sociale introducendo detta specificazione che assumerà il seguente tenore:

"Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;



b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il primo candidato della lista di minoranza in sostituzione dell'ultimo candidato espresso nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il candidato che verrà estratto dalla lista di minoranza dovrà possedere le caratteristiche e i requisiti necessari al completamento dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalle norme di legge, anche regolamentari, e dallo statuto. Stante la necessità di rispettare i requisiti di genere e di indipendenza previsti, ove il primo candidato della lista di minoranza non abbia i requisiti dell'ultimo della lista di maggioranza, risulterà eletto il primo successivo candidato della lista di minoranza che presenti tali requisiti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.



La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c.. In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e ai consiglieri delegati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento".

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui vene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eventualmente eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE

Articolo 19 Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di *Autodisciplina predisposto dal Comitato per la* Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta;

un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale

TESTO PROPOSTO

Articolo 19 Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta;

un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale



singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica. La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il primo candidato della lista di minoranza in sostituzione dell'ultimo candidato espresso nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il candidato che verrà estratto dalla lista di minoranza dovrà possedere le caratteristiche e i requisiti necessari al completamento dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalle norme di legge, anche regolamentari, e dallo statuto. Stante la necessità di rispettare i requisiti di genere e di indipendenza previsti, ove il primo candidato della lista di minoranza non abbia i requisiti dell'ultimo della lista di maggioranza, risulterà eletto il primo successivo candidato della lista di minoranza che presenti tali requisiti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica. La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..



In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

* * *

Sul sesto argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria – Art. 20 previsione della possibilità per i sindaci di partecipare alle adunanze consiliari tramite mezzi di collegamento a distanza

Il consiglio di amministrazione intende proporre agli azionisti la introduzione nell'art. 20 dello statuto sociale relativo anche al funzionamento del consiglio di amministrazione della previsione, alla lettera B relativa alle riunioni, che anche i sindaci possano prendere parte alle adunanze consiliari con mezzi di collegamento a distanza analoghi a quelli già ivi contemplati per i consiglieri di amministrazione. Si tratta di una modifica di minore rilevanza ma ritenuta opportuna al fine di agevolare tale mezzo di adunanza anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza derivante dalla epidemia da COVID-19.

Quanto alla valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso il consiglio ritiene che stante la portata della modifica non ricorra ai sensi dell'art. 2437 c.c. alcuno dei presupposti ivi contemplati per l'esercizio di detto diritto.

* * *

Proposta di delibera

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L' Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, presa visione della relazione illustrativa degli amministratori

approva

- 1. di introdurre nell'art. 20, lettera B relativa alle riunioni del consiglio di amministrazione la previsione della possibilità per i sindaci di partecipare alle adunanze consiliari tramite mezzi di collegamento a distanza già contemplate per i consiglieri di amministrazione;
- 2. di conseguentemente modificare l'art. 20 B dello statuto sociale introducendo detta specificazione il quale assumerà il seguente tenore:

"Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o via fax, o a mezzo telegramma, o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione può anche essere inviato, nello stesso termine, a mezzo posta elettronica ordinaria purchè l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità del predetto mezzo di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.



Il Consiglio è, tuttavia, validamente costituito qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che i consiglieri e i sindaci partecipino alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, per ricevere le informazioni da parte degli eventuali organi delegati e, anche, per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione agli organi delegati, nonché della attività affidata ai Direttori Generali e/o ai singoli procuratori speciali.";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e ai consiglieri delegati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento"

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui vene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eventualmente eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE

Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o via fax, o a mezzo telegramma, o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione può anche essere inviato, nello stesso termine, a mezzo posta elettronica ordinaria purchè l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità del predetto mezzo di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.

Il Consiglio è, tuttavia, validamente costituito qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente

TESTO PROPOSTO Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o via fax, o a mezzo telegramma, o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione può anche essere inviato, nello stesso termine, a mezzo posta elettronica ordinaria purchè l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità del predetto mezzo di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.

Il Consiglio è, tuttavia, validamente costituito qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente



o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. E' ammessa la possibilità che i consiglieri partecipino alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, per ricevere le informazioni da parte degli eventuali organi delegati e, anche, per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione agli organi delegati, nonché della attività affidata ai Direttori Generali e/o ai singoli procuratori speciali.

o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. E' ammessa la possibilità che i consiglieri **e i sindaci** partecipino alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, per ricevere le informazioni da parte degli eventuali organi delegati e, anche, per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione agli organi delegati, nonché della attività affidata ai Direttori Generali e/o ai singoli procuratori speciali.

* * *

della riunione.

Sul settimo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria – Art. 25 – previsione della possibilità di riunione del Collegio Sindacale tramite mezzi di collegamento a distanza

Il consiglio di amministrazione intende proporre agli azionisti la introduzione nell'art. 25 dello statuto sociale relativo al Collegio Sindacale della previsione che detto organo possa riunirsi tramite mezzi di collegamento a distanza. Detta modalità di adunanza è consentita dall'ordinamento, art. 2404 c.c., a condizione che lo statuto sociale lo preveda indicandone le modalità. Pertanto, il consiglio ritiene opportuno proporre la concessione di detta facoltà al Collegio sindacale al quale viene demandata la valutazione circa l'opportunità di avvalersene in relazione alle diverse circostanze.

Quanto alla valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso il consiglio ritiene che stante la portata della modifica non ricorra ai sensi dell'art. 2437 c.c. alcuno dei presupposti ivi contemplati per l'esercizio di detto diritto.

* * *

Proposta di delibera

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L' Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, presa visione della relazione illustrativa degli amministratori

approva

- 1. di introdurre nell'art. 25, relativo al Collegio Sindacale, la facoltà per lo stesso di riunirsi con mezzi di telecomunicazione idonei;
- 2. di conseguentemente modificare l'art. 25 dello statuto sociale introducendo detta facoltà, il quale assumerà il seguente tenore:

"Articolo 25 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema



di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.

Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

E' ammessa la possibilità che i sindaci partecipino alle adunanze del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta;

restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione: a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.

- b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;
- c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.
- d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.



Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto

stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo

stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.



La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e ai consiglieri delegati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento.".

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui vene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eventualmente eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE

Articolo 25 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.

Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta;

restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis

TESTO PROPOSTO

Articolo 25 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.

Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

E' ammessa la possibilità che i sindaci partecipino alle adunanze del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta;

restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis



D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:

- a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.
- b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;
- c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto

per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto

stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:

- a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.
- b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;
- c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto

per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto

stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre



etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere:

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati. Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa

In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati. Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.

* * 7

A far data da oggi la presente documentazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., sul sito internet della società <u>www.elengroup.com</u> sez. *Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA* 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022 sul sito di stoccaggio autorizzato <u>www.emarketstorage.com</u> a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.



Calenzano, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il presidente Ing. Gabriele Clementi